

(1)

Comune di SANTA BRIGIDA

DELIBERAZIONE N. 11
Trasmessa alla Sezione Provinciale del C. R. C.
il prot. N. 223

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Contributo per le concessioni edilizie in relazione al costo di costruzione.

L'anno millenovecento settantotto addì undici
del mese di marzo alle ore 20,30 nella sala delle adunanze consiliari.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

- 1) GENELETTI Carlo
- 2) BERERA Giuseppe (Deceduto)
- 3) RIVELLINI Graziano
- 4) REGAZZONI Daniele
- 5) ROVELLI Adriano (Decaduto)
- 6) REGAZZONI Giuseppe
- 7) TICOZZI Ismaele
- 8) BOTTAGISI Adriano (Dimissionario)
- 9) CITTADINI Angiolino
- 10) BOTTAGISI Giovanni
- 11) CASSOTTI Caleb (Decaduto)
- 12) SANTI Alberto (Decaduto)
- 13) REGAZZONI Maurizio (Decaduto)
- 14) REGAZZONI Egidio (Dimissionario)
- 15) CATTANEO Giuseppe

Presenti	Assenti
I	
	I
I	
I	
	I
I	
I	
	I
I	
	I
	I
	I
I	
Totale	8 7

Assiste il Segretario comunale Sig. dr. Pelizzoli Alvaro

il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Geneletti Carlo - Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al N. 2 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con la Legge 28-1-1977, n. 10, ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale è subordinata a concessione da parte del Sindaco, che comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione;

Tenuto presente, che, mentre il costo di costruzione è determinato a' sensi dell'art. 6 della Legge 10/1977, con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici e la relativa quota di incidenza è determinata dalla Regione, i costi inerenti gli interventi su edifici esistenti (ultimo comma art. 6) e quelli per costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali o direzionali sono determinati dal Consiglio Comunale secondo criteri di individuazione in base ai progetti presentati o di documentazione da parte dei richiedenti la concessione;

Tenuto presente, inoltre, che per le concessioni relative a costruzioni od impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, il Consiglio Comunale, in relazione ai diversi tipi di attività, deve stabilire la incidenza della quota del contributo relativa al costo di costruzione come sopra documentato, in misura non superiore al 10% (dieci per cento) di questo;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia N. 11/556 del 28 luglio 1977 e la circolare illustrativa della Giunta Regionale - Assessorato all'urbanistica - n. 12373 in data 8-11-1977;

Dopo opportuna discussione con l'intervento di tutti i consiglieri

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

— Con voti favorevoli n. 8 contrari n. 0 (astenuti 0)
resi e controllati in forma legale;

DELIBERA

- 1) Il contributo afferente al costo di nuova costruzione residenziale e di interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e ampliamento, sarà applicato nelle percentuali di cui alla tabella allegata alla deliberazione del Consiglio regionale Lombardia N. 11/556 del 28 luglio 1977, e precisamente:

CLASSI TIPOLOGICHE	Nuove costruzioni	Edifici esistenti
Case unifamiliari per residenti nel Comune Edifici di assegnati dalla Regione alla classe I-II-III	5%	5%
Edifici di classe I - II - III	8%	6%
Edifici di classe IV - V - VI - VII - VIII	10%	8%
Edifici di classe IX - X - XI	15%	10%

- 2) Di prendere a base, ai fini della determinazione della quota di contributo afferente il costo di costruzione per le concessioni relative ai lavori, opere ed impianti di cui all'art. 6, ultimo comma (edifici esistenti) e art. 10, secondo comma (costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali) della Legge 28-1-1977, n. 10, il costo documentato attraverso la presentazione del computo metricoestimativo, i cui prezzi unitari siano quelli risultanti dal listino ufficiale della Camera di commercio, industria e agricoltura di questa

provincia (escludendo il prezzo del terreno ed il costo di preparazione e di consolidamento senza posa in opera di manufatti) e attraverso la relazione tecnica illustrativa delle opere e impianti; il progetto di cui all'Art. 1 D.M. 10-5-77.

- 3) Di stabilire nella misura sottoelencata le percentuali del costo di costruzione per la determinazione del contributo afferente alla concessione di cui al 2° comma del citato art. 10: (dando atto che non si ritiene di dover differenziare per zone e per superfici).

Destinazione	Superficie dell'edificio	UBICAZIONE		
		Zona A	Zona B	Altre zone
TURISTICA	inferiore a mq.	0%	0%	0%
	da mq. a mq.	5%	5%	5%
	superiore a mq.	»	»	»
COMMERCIALE	inferiore a mq.	0%	0%	0%
	da mq. a mq.	5%	5%	5%
	superiore a mq.	»	»	»
DIREZIONALE	inferiore a mq.	0%	0%	0%
	da mq. a mq.	5%	5%	5%
	superiore a mq.	»	»	»

- 4) La corresponsione del contributo sarà effettuata con le modalità e con le garanzie stabilite con la deliberazione consiliare N.10.....del11/3/1978.....

- 5) Ai sensi di quanto disposto dall'ultimo comma del citato art. 10, qualora la destinazione d'uso delle opere venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata al momento dell'intervenuta variazione.

- 6) Gli elaborati dei progetti delle nuove costruzioni residenziali dovranno contenere tutti gli elementi atti a poter determinare con esattezza:

- la superficie utile abitabile di ogni alloggio, come definita all'art. 3 del D. M. 10 maggio 1977;
- la superficie non residenziale da calcolarsi come indicato al 1° comma dell'art. 2 dello stesso Decreto;
- le eventuali caratteristiche particolari elencate all'art. 7 stesso Decreto.

Nel caso di interventi su edifici esistenti, gli elaborati di progetto dovranno consentire una facile individuazione della classe dell'edificio.

- 7) E' conferita delega al Sindaco per l'individuazione del costo degli interventi sugli edifici esistenti nel caso di ristrutturazione, di cui all'ultimo comma Art. 6 della Legge N° 10/77. Il Sindaco, per le relative verifiche tecniche potrà avvalersi della consulenza dell'Ufficio Tecnico Comunale.

- 8) Per quanto non espressamente previsto nel presente atto deliberativo, si applicano le disposizioni di cui alla citata legge nazionale n° 10 del 28/1/77, alla Legge Regionale N° 60/77 ed al D.M. 10.5.1977.-

(1) Solo per i Comuni di classe I - II - III; le classi degli edifici sono quelle indicate nel D. M. 10 maggio 1977 (in G. U. n. 146 del 31 maggio).

(2) La quota massima non può superare il 10%.

1951

3 days / 10 days

Glad Allen

Su attestazione del Messo comunale si certifica che questa deliberazione

— opposizioni.

i rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 21 marzo 1978
4 aprile 1978

Visto: Il Sindaco

Robert. Brown

6

[illegible]

ICA Bg 7712-50 B_k

cancellare se trattasi della deliberazione originale.
 cancellare quello che non fa al caso.